



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV**

2018

---

# **Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle epizootie (LFE)**

## **Rapporto sui risultati**

---

Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Osservazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Pareri sui singoli articoli.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Elenco dei partecipanti alla consultazione .....</b>	<b>14</b>

## 1 Situazione iniziale

Il controllo del traffico di animali è di primaria importanza per la rintracciabilità degli animali nell'ambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie nonché per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Per questo motivo la Confederazione è obbligata per legge a gestire una banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali) o ad affidarne la gestione a terzi. Le relative basi legali formali hanno un carattere molto generale.

Dalla sua messa in funzione nel 1999, Identitas AG (in passato Tierverkehrsdatenbank AG) gestisce la banca dati sul traffico di animali su incarico della Confederazione, la quale detiene, dal 2002, il 51 per cento del capitale azionario di Identitas AG. Le restanti azioni sono ripartite tra 16 organizzazioni del settore del bestiame e della carne. Negli ultimi quattro anni è stato condotto un esame approfondito del ruolo della Confederazione nella gestione della banca dati sul traffico di animali, da cui è emerso che è opportuno lasciare la gestione di tale banca dati a Identitas AG e che la Confederazione deve restare azionista di maggioranza.

Alla luce di queste premesse, il Consiglio federale con decisione del 22 marzo 2017 ha incaricato il DFI di preparare, in collaborazione con il DEFR, una revisione della legge sulle epizoozie e della legge sull'agricoltura al fine di disciplinare a livello di legge la partecipazione della Confederazione alla società di gestione della banca dati sul traffico di animali, il relativo ruolo di direzione strategica della Confederazione nonché la delega della gestione della banca dati.

Nel contempo sono stati adottati singoli miglioramenti e aggiornamenti puntuali della legge sulle epizoozie. La disposizione sui sistemi d'informazione nell'ambito veterinario e della sicurezza delle derrate alimentari è stata ad esempio modificata per soddisfare le esigenze legali attuali in materia di trattamento dei dati. È stata altresì adeguata ai bisogni attuali la disposizione concernente il programma nazionale di sorveglianza, in particolare per quanto riguarda le indennità da versare ai Cantoni. Infine sono state riviste puntualmente le disposizioni penali.

## 2 Procedura di consultazione

Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla modifica della legge sulle epizoozie. Essa si è conclusa il 13 luglio 2018.

Oltre ai Cantoni vi hanno partecipato i partiti rappresentati all'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre organizzazioni e cerchie interessate. Sono stati invitati a partecipare alla consultazione 137 destinatari.

In totale sono pervenuti 61 pareri sulla modifica della legge sulle epizoozie, consultabili sul sito Internet <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2018.html#DFI>.

Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi sulla modifica della legge sulle epizoozie. Al riassunto delle osservazioni di carattere generale seguono le prese di posizione dettagliate sui singoli articoli.

## 3 Osservazioni generali

In linea di massima, la revisione della legge sulle epizoozie proposta è stata accolta con favore dai partecipanti alla procedura di consultazione, i quali riconoscono la grande importanza del controllo del traffico di animali per la rintracciabilità degli animali nell'ambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie nonché per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. La regolamentazione giuridica formale del rapporto tra la società che gestisce la banca dati sul traffico di animali e la Confederazione è pertanto salutata da tutti con favore. Numerose organizzazioni di detentori di animali, gli ambienti agricoli, una parte del settore alimentare e l'UDC osteggiano invece la disposizione per cui la gestione nel senso ampio del termine della

banca dati – cioè, in base al rapporto esplicativo, inclusi la manutenzione, lo sviluppo ulteriore e la futura sostituzione della banca dati sul traffico di animali – debba essere interamente finanziata tramite gli emolumenti versati dai detentori di animali.

Gli altri sistemi d'informazione per sostenere l'esecuzione della legislazione nei settori salute degli animali, protezione degli animali e sicurezza alimentare hanno invece raccolto pareri in massima parte favorevoli. I Cantoni hanno auspicato che nella legge venga espressamente stabilito che il finanziamento e le disposizioni d'esecuzione concernenti i sistemi d'informazione devono essere concordati con essi.

La possibilità di rinviare a decisione di esecuzione dell'UE per la descrizione delle zone e dei territori, se le zone e i territori in questione sono descritti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato, è stata accolta con scetticismo in particolare da numerose organizzazioni di detentori di animali, dagli ambienti agricoli, da una parte del settore alimentare e dall'UDC, che chiedono che le norme riprese nel diritto svizzero siano pubblicate nelle lingue ufficiali.

La revisione proposta delle disposizioni penali è invece approvata a larga maggioranza.

## 4 Pareri sui singoli articoli

### Art. 7a Identitas AG

Agora, BPZV, Braunvieh CH, GalloSuisse, Holstein CH, IPV CH, Vacca madre CH, SAVS, USC, SFV, SKMV, SOBV, PSBB, FSAO, Suisseporcs, Swiss Beef, swissherdbook, FSAC, FSAE, VTL e ZVCH approvano il fatto che la banca dati sul traffico di animali, in qualità di sistema d'informazione per la lotta e la prevenzione delle epizootie, continui ad essere gestita da Identitas AG, una società per azioni di diritto privato, e che la Confederazione rimanga l'azionista di maggioranza di Identitas AG. L'obiettivo di fondo di migliorare il radicamento legale della banca dati sul traffico di animali e di Identitas AG quale organo di gestione per evitare rischi per quanto riguarda la conservazione, la protezione e la qualità dei dati, e soprattutto di garantire la continuità delle prestazioni fornite alla Confederazione, ai Cantoni e al settore agricolo, è pienamente condiviso.

La revisione della regolamentazione giuridica formale del rapporto tra la società che gestisce la banca dati sul traffico di animali e la Confederazione è vista in linea di principio con favore anche dai Cantoni. I Cantoni AR, BE, BL, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR e ZH nonché ASVC, Regio Centro e ASVC sottolineano che la banca dati sul traffico di animali costituisce in primo luogo un sistema d'informazione sempre più indispensabile per i dati sugli animali, finalizzato alla sorveglianza del traffico di animali (prevenzione delle epizootie) e alla lotta alle epizootie. Da alcuni anni, la banca dati sul traffico di animali è organizzata vieppiù in modo tale da consentire lo sfruttamento dei suoi dati nel quadro della gestione dei dati agricoli (p. es. per il trattamento e il versamento dei pagamenti diretti). Siccome simili adeguamenti perseguono obiettivi divergenti, a livello di legge occorre dare la priorità allo scopo effettivo della banca dati sul traffico di animali.

Il Cantone GR chiede di indicare lo scopo di Identitas AG già nel capoverso 1, e quindi di trasformare il capoverso 5 in capoverso 1. Biasimando il fatto che la banca dati sul traffico di animali, Identitas AG e i sistemi d'informazione siano disciplinati in tre punti diversi della legge sulle epizootie, propone inoltre di spostare l'articolo 7a vicino all'articolo 45b.

Il Cantone FR auspica una modifica del capoverso 2: oltre all'USAV e all'UFAG, anche l'ASVC dovrebbe essere rappresentata in seno al consiglio d'amministrazione di Identitas AG.

UPSC e ASNB approvano espressamente le modifiche legali inerenti alla partecipazione di maggioranza della Confederazione del 51 per cento. Alla luce dell'importanza e del carattere strategico della prevenzione e della lotta alle epizootie come pure della sicurezza alimentare, gli adeguamenti normativi vanno salutati con favore anche in vista di eventuali bandi di concorso OMC per la gestione di una banca dati sul traffico di animali. UPSC e ASNB si stupiscono invece che nel rapporto esplicativo la partecipazione di maggioranza della Confederazione

venza tra l'altro giustificata con il versamento di contributi di eliminazione di circa 48 milioni di franchi all'anno. A tale proposito, essi tengono a precisare che il finanziamento dei contributi di eliminazione già oggi è assicurato di fatto dalla filiera della carne, e precisamente dagli introiti derivanti dalla messa all'asta dei contingenti doganali per l'importazione di carne e prodotti a base di carne, pari a circa 200 milioni di franchi lordi all'anno.

Proviande propone un'aggiunta al capoverso 3. Nella definizione degli obiettivi strategici, il Consiglio federale dovrebbe coinvolgere il consiglio d'amministrazione di Identitas AG in veste di rappresentante degli interessi di categoria. Secondo Micarna, dal testo non emerge chiaramente se la definizione degli obiettivi strategici si limita ai compiti federali o riguarda anche il ruolo di Identitas AG quale offerente di prestazioni commerciali a terzi: pertanto Micarna suggerisce di circoscrivere tale definizione allo svolgimento dei compiti federali.

Per quanto riguarda il capoverso 6, il Cantone di FR auspica un'aggiunta: la fornitura di prestazioni commerciali a terzi da parte di Identitas AG non solo non deve compromettere l'adempimento dei compiti federali, ma nemmeno quello dei compiti cantonali.

I Cantoni BE, GL, GR, OW, UR nonché ASVC, Regio Centro chiedono di specificare nel capoverso 6 che la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali rappresenta l'obiettivo principale di Identitas AG, in quanto presupposto indispensabile per la lotta alle epizootie e autentico scopo della gestione di una banca dati sul traffico di animali. Altri compiti nei settori salute degli animali, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici non devono pregiudicare tale obiettivo principale. Anche i Cantoni AR, BL, SG, SH, TG e ZH come pure ASVC sollecitano un'aggiunta simile nel capoverso 6. La delega di ulteriori compiti a Identitas AG deve essere consentita nella misura in cui essi non compromettano od ostacolino la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali e siano correlati a questo obiettivo principale.

Per il Cantone AI invece l'attribuzione di ulteriori compiti non deve dipendere da una stretta connessione con la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali, ma dal coordinamento con quest'ultima.

Apisuisse chiede che possano essere delegati unicamente ulteriori compiti non in diretta concorrenza con l'attività dei servizi di sanità animale.

Secondo il Cantone AG, nel capoverso 6 occorre aggiungere che il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi previa consultazione con i Cantoni.

ASVC esorta a modificare la terminologia e a utilizzare le espressioni «sicurezza alimentare» e «legge sugli agenti terapeutici» per i rispettivi ambiti. Pure il Cantone ZH preferirebbe l'utilizzo della nozione di «sicurezza alimentare».

Per quanto riguarda il capoverso 7, UPSC auspica alcune precisazioni: non deve essere ammessa la sovvenzione trasversale di prestazioni commerciali da parte della Confederazione; inoltre quest'ultima non deve avere il diritto di accedere ai dati delle prestazioni commerciali a terzi.

Per PSL e PS è importante che non venga compromesso l'adempimento dei compiti federali, che siano fissati prezzi conformi a quelli di mercato e che non sia ammessa una sovvenzione trasversale di prestazioni commerciali.

Zooschweiz nutre delle perplessità per quanto concerne la protezione dei dati, chiedendosi come si possa garantire che i dati non vengano trasmessi ad altri gruppi di persone. Siccome Identitas AG può anche fornire prestazioni commerciali, potrebbe sussistere un interesse a sfruttare i dati anche per altri scopi.

## **Art. 15a      Registrazione del traffico di animali**

UPSC e ASNB ritengono che la nuova formulazione sia problematica. La LFE attualmente in vigore stabilisce che il traffico degli animali della specie bovina, ovina, caprina e suina deve essere registrato in una banca dati centrale, mentre nel testo posto in consultazione si parla di una «banca dati sul traffico di animali». Per ragioni amministrative e di costi, suscita una veemente opposizione in particolare la prevista introduzione e attuazione pratica del controllo

sul traffico di animali per ovini e caprini. Qualora la formulazione proposta dovesse servire da base legale per introdurre la marchiatura di ogni singolo animale anche per ovini, caprini e suini, essa è respinta nella maniera più assoluta.

SKMV sollecita lo stralcio dell'obbligo di registrazione per gli ovini poiché i relativi oneri amministrativi sono considerati sproporzionati. Suisseporcs parte dal presupposto che la regolamentazione attuale per i suini non sia interessata direttamente dalle modifiche della legge sulle epizootie.

Micarna auspica che l'obbligo di registrazione nella banca dati sul traffico di animali sia esteso a livello di legge anche agli equidi. In veste di acquirente di cavalli da macello, Micarna chiede l'equiparazione tra questi ultimi e i bovini per quanto riguarda la rintracciabilità e l'accertamento della provenienza sulla base della banca dati sul traffico di animali.

Per agevolare i detentori di animali che non hanno familiarità con l'informatica, UDC pretende che per il momento rimanga possibile registrare gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi di animali anche in forma cartacea, vale a dire mediante i moduli di notifica. L'avvicendamento generazionale farà sì che in futuro tutti gli interessati disporranno delle necessarie conoscenze informatiche e di Internet. Fino ad allora la legge deve consentire entrambi i sistemi di notifica.

Per PSL occorre garantire che anche i commercianti di bestiame e le macellerie registrino il traffico di animali. In merito alla registrazione degli aumenti e delle diminuzioni degli effettivi, ASNB parte dal presupposto che tale obbligo concerne le aziende detentrici di animali ai sensi dell'articolo 6 lettera o OFE. Inoltre si domanda quali eventi rientrano sotto la nozione di «aumenti e diminuzioni», in particolare se essa include anche le nascite e se a tale proposito sarà possibile operare delle distinzioni tra le diverse specie animali. Per quanto riguarda la registrazione degli aumenti e delle diminuzioni degli effettivi, anche UPSC presuppone che per la definizione di «detentori di animali» faccia stato l'articolo 6 lettera o OFE. Occorre verificare se e in che misura tutte le cerchie menzionate abbiano realmente accesso alla banca dati sul traffico di animali. In particolare bisogna evitare che la notifica degli animali morti durante il trasporto ricada in qualche modo sotto la responsabilità dei rispettivi macelli.

#### **Art. 15b Costi della caratterizzazione e della registrazione**

Tutti i pareri pervenuti riguardano sia il vigente articolo 15b capoverso 2 che il nuovo articolo 45b capoverso 2.

Agora, BPZV, Braunvieh CH, IPV CH, Vacca madre CH, SAVS, UPSC, PSL, PSBB, FSAE e ZVCH sottolineano che la realizzazione di una banca dati non può mai dirsi conclusa. Pertanto, Agora chiede che i costi per lo sviluppo e la sostituzione della banca dati sul traffico di animali, in quanto parte dei costi di creazione, siano a carico della Confederazione quando essa prescrive lo sviluppo (p. es. estensione del controllo agli equidi e al pollame), la sostituzione o l'utilizzo a scopi di politica agraria di tale banca dati. Non spetta infatti ai detentori di animali sostenere i relativi costi di sviluppo. Scopo della banca dati sul traffico di animali è peraltro la prevenzione e la lotta alle epizootie e la garanzia della sicurezza alimentare, cioè dei compiti federali di cui la Confederazione si deve anche assumere i costi. La soluzione proposta non corrisponde alle intenzioni sempre manifestate dal legislatore. Per questo motivo, anche BPZV, Braunvieh CH, IPV CH, Vacca madre CH, SAVS, PSBB, UDC, FSAE e ZVCH pretendono che i costi di creazione in senso lato (inclusi ampliamento, ulteriore sviluppo e sostituzione) siano a carico della Confederazione.

Sempre per la medesima ragione, il Cantone UR, GalloSuisse, Holstein CH, Prométerre, USDCR, USC, UPSC, SKMV, SOBV, FSAO, Suisseporcs, Swiss Beef, swissherdbook, FSAC e VTL chiedono che la Confederazione si assuma i costi di creazione, ampliamento, sviluppo e, all'occorrenza, di sostituzione dei sistemi di controllo del traffico di animali e che ciò venga specificato nel testo di legge.

PSL auspica che sia i costi di creazione della banca dati centrale che quelli di gestione siano a carico della Confederazione. La partecipazione di maggioranza della Confederazione non deve sfociare in una posizione di monopolio con emolumenti troppo elevati per i detentori di

animali. Pertanto la Confederazione deve anche sostenere i costi d'esercizio relativi ai compiti federali.

Proviande reputa che la disposizione rispecchi la prassi attuale. Gli emolumenti del traffico di animali (versati per metà dall'azienda di nascita e per l'altra metà dall'azienda di macellazione) finanziano la gestione corrente e il mantenimento della banca dati. Proviande aggiunge però anche che ogni ulteriore sviluppo, aggiornamento, ampliamento o eventuale successiva sostituzione della banca dati sul traffico di animali serve al controllo del traffico di animali e quindi alla prevenzione e alla lotta delle epizootie, e di conseguenza deve essere finanziato anche in futuro dalla Confederazione. Pertanto propone la seguente aggiunta: «trasformazioni e ampliamenti funzionali sono finanziati dalla Confederazione».

Secondo ASNB, il senso della formulazione proposta è che la creazione, l'ampliamento e lo sviluppo futuro della banca dati sul traffico di animali debbano essere finanziati dagli emolumenti dei detentori di animali e dai macelli. Tenendo conto della nuova struttura della legge proposta, la regolamentazione prevista è condivisibile a condizione che venga stralciato l'articolo 45 LFE («Restituzione») e che gli emolumenti riscossi per la banca dati sul traffico di animali rappresentino fondi propri di Identitas AG. Identitas AG deve avere la possibilità di costituire delle riserve per finanziare gli sviluppi della banca dati. Per ASNB va anche mantenuta la proprietà degli emolumenti attuali. La prevista introduzione del controllo del traffico di animali per ovini e caprini deve essere finanziata dalla Confederazione, e non secondo le modalità stabilite dalla nuova disposizione. Il finanziamento di questo controllo per ovini e caprini tramite gli emolumenti riscossi per bovini e suini viene respinto.

#### **Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. a**

Il Cantone UR, BPZV, Braunvieh CH, GalloSuisse, Holstein CH, IPV CH, Vacca madre CH, SAVS, USDCR, USC, PSL, SOBV, PSBB, FSAO, Suisseporcs, Swiss Beef, swissherdbook, FSAC, FSAE, VTL e ZVCH considerano problematica la possibilità di rinviare a decisione di esecuzione dell'UE soltanto nella lingua nazionale dello Stato interessato. Pur consapevoli che a breve termine un tale rinvio possa essere giustificato dall'urgenza del provvedimento, essi chiedono che entro un tempo ragionevole la decisione in questione sia anche disponibile nelle lingue ufficiali svizzere.

UPSC e ASNB rilevano che, proprio in caso di epizootie, spesso è necessario agire rapidamente e quindi bisogna assolutamente evitare ostacoli linguistici. Pertanto si oppongono al rinvio a decisioni di esecuzione dell'UE nelle lingue nazionali degli Stati UE interessati. Anche Proviande ritiene che, in particolare in presenza di epizootie, è fondamentale che le relative norme siano chiare e inequivocabili, e di conseguenza la disposizione proposta è considerata problematica. Decisioni e atti legislativi in vigore in Svizzera devono essere sempre pubblicati e resi disponibili nelle lingue ufficiali. Anche SKMV è contrario al rinvio a decisioni di esecuzione dell'UE nelle rispettive lingue nazionali degli Stati membri interessati.

Prométerre è dell'avviso che non possono essere ammesse eccezioni al principio della pubblicazione degli atti legislativi in tutte le lingue ufficiali, tranne nei casi di estrema urgenza.

UDC si oppone categoricamente al recepimento automatico del diritto e delle normative dell'UE, sottolineando che l'UE non farebbe mai lo stesso a parti invertite.

PS in linea di principio è favorevole, purché sia sempre garantito che gli interessati possano disporre in qualsiasi momento di tutte le informazioni per loro rilevanti.

Per i Cantoni AG, SO e TI, il rapido adeguamento delle ordinanze alla situazione epizootica è indispensabile e di conseguenza approvano espressamente questa disposizione.

#### **Titolo dopo l'art. 45a**

#### **Vb. Sistemi d'informazione**

#### **Art. 45b Banca dati sul traffico di animali**

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra la Confederazione e gli utenti paganti, si rinvia alle considerazioni relative all'articolo 15b.

I Cantoni AI, AR, BE, BL, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR e ZH come pure ASVC, Regio Centro e ASVC constatano che i costi della banca dati dovranno essere coperti tramite gli emolumenti versati dai detentori di animali e da altri «utenti paganti». A tale proposito fanno notare che pure i Cantoni in veste di utenti dei dati sarebbero quindi eventualmente costretti a pagare: essi chiedono pertanto che i Cantoni siano coinvolti nella decisione su chi deve versare gli emolumenti e sull'ammontare di questi ultimi (diritto di codecisione), e dunque di modificare in tal senso l'articolo 45b capoverso 2. Inoltre la Confederazione e i Cantoni per principio non dovrebbero essere costretti a corrispondere emolumenti per i dati della banca dati sul traffico di animali di cui necessitano per l'esecuzione della legge. I Cantoni AR e SG auspicano che tale esenzione venga esplicitata nella legge. Il Cantone SO chiede di valutare se essa debba essere menzionata nella legge o piuttosto nell'accordo di prestazione tra la Confederazione e Identitas AG.

Secondo Identitas AG, la registrazione delle aziende detentrici di animali nonché dei singoli animali costituisce un presupposto indispensabile per un moderno controllo del traffico di animali, e quindi merita di essere menzionata espressamente nel capoverso 1. Identitas AG ritiene inoltre che sia sufficiente ancorare il principio del finanziamento mediante emolumenti: poiché è evidente che siano soggetti agli emolumenti tutti gli utenti della banca dati, la disposizione può essere formulata in modo più conciso. La cerchia degli assoggettati va definita nell'ordinanza BDTA a seconda delle prestazioni della banca dati sul traffico di animali.

I Cantoni GL e GR deplorano che questa disposizione non disciplini le condizioni d'accesso. Nel diritto vigente questo aspetto è regolamentato nell'articolo 15a capoverso 4 LFE: si pone quindi la domanda se siano soddisfatti i requisiti che una base legale per l'utilizzo di dati della banca dati sul traffico di animali deve possedere. Per gli altri sistemi d'informazione, l'utilizzo dei dati è disciplinato in una disposizione (art. 45c cpv. 3 e art. 45d cpv. 2). Sotto questo aspetto, l'articolo 45e lettera c non è considerato sufficiente, dato che esso fa riferimento alla portata degli accessi online, ma non al diritto in sé di utilizzare i dati della banca dati sul traffico di animali anche online e mediante una procedura di richiamo. Pertanto l'articolo 45b va completato con un capoverso che regolamenti l'autorizzazione generale a utilizzare i dati online o nella procedura di richiamo.

FSAO auspica che nel capoverso 2 gli utenti di dati siano menzionati in aggiunta tra i finanziatori della banca dati: occorre dire chiaramente che chi usufruisce della banca dati deve anche contribuire a coprirne i costi.

ASNB è dell'avviso che l'articolo 45b capoverso 2 non corrisponda con l'articolo 15b. Inoltre interpreta la modifica nell'articolo 15b nel senso che i detentori di animali devono finanziare non solo la gestione della banca dati, ma anche i relativi investimenti: nell'articolo 45b si menziona però solo la gestione, per cui ASNB chiede di chiarire questo aspetto.

#### **Art. 45c      Altri sistemi d'informazione: gestione e finanziamento**

Il Cantone FR rileva che non esiste ancora un sistema d'informazione centrale comune lungo la filiera alimentare. Soprattutto, la messa in atto della politica agraria ancora oggi avviene con sistemi diversi, tra cui Acontrol e vari sistemi cantonali (p. es. GELAN, Acorda ecc.). I Cantoni vanno coinvolti da subito nell'ulteriore sviluppo dei sistemi federali, e specialmente vanno chiarite le ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

Il Cantone ZH e ACCS sottolineano che l'esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari non mira unicamente all'igiene di tali derrate, ma è finalizzata anche alla tutela della salute dei consumatori, alla protezione dagli inganni nonché all'informazione corretta e completa sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. Nella strategia della Conferenza filiera alimentare, questi obiettivi vengono definiti con la nozione di «sicurezza alimentare»: pertanto il Cantone ZH e ACCS raccomandano di utilizzarla anche nell'articolo in questione. Chiedono inoltre che nel sistema d'informazione centrale comune lungo la filiera alimentare siano inclusi non



solo i sistemi d'informazione ai sensi del capoverso 1, ma anche la banca dati sul traffico di animali, dato che solo in questo modo i relativi dati possono essere sfruttati a tutti i livelli.

Osservando che un rilevamento dei dati uniforme e l'impiego della stessa terminologia da parte di tutti i Cantoni assumono un'importanza fondamentale per l'attendibilità dei sistemi d'informazione, UPSC e Micarna auspicano che sia introdotto un obbligo in tal senso a livello di legge.

In merito al capoverso 3, i Cantoni AI, AR, BL, FR, UR, TG, VD, ZH come pure ACCS e ASVC fanno notare che i Cantoni devono (e non «possono») concedere gli accessi online in un atto legislativo formale. A tale proposito, i Cantoni GL e GR ritengono che una disposizione del genere sia inutile, dato che i Cantoni devono in ogni caso soddisfare i requisiti della legislazione in materia di protezione dei dati.

I Cantoni AI, AR, BE, BL, GR, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD e ZH nonché ASVC deplorano che per i Cantoni sia previsto solo un «diritto d'uso» dei sistemi d'informazione, malgrado essi siano finanziati per due terzi proprio dagli stessi Cantoni: questi ultimi chiedono pertanto un diritto di codecisione in materia. A tale riguardo, il Cantone AG propone che le spese per il sistema d'informazione ASAN siano assunte per metà ciascuno dalla Confederazione e dai Cantoni.

#### **Art. 45d Altri sistemi d'informazione: trattamento dei dati**

Il Cantone FR approva che i terzi incaricati di compiti di esecuzione (p. es. organizzazioni di produzione con label, organizzazioni di controllo nell'ambito della protezione degli animali) possano trattare dati online per adempiere ai loro compiti nel rispettivo ambito di competenza. Per ragioni di costi, a tale scopo si prestano in particolare le interfacce con i sistemi federali (p. Es. AGIS, ASAN). A tale proposito va ricordato che già oggi diversi Cantoni (p. es. GELAN) provvedono al coordinamento di tutti i controlli, ciò che attualmente non è invece possibile a livello federale. Sotto questo aspetto è importante che non vengano fatti passi indietro.

Il Cantone ZH e ACCS sottolineano che la sicurezza alimentare include anche l'igiene delle derrate alimentari, e che quindi quest'ultima nozione può essere stralciata.

I Cantoni GL e GR esigono che sia chiarito il rapporto tra questa disposizione e l'articolo 45c capoverso 3.

Diversi Cantoni ((AI, AR, BE, BL, GL, GR, SG, SH, TG, UR, ZH) nonché ASVC e ASVC, Regio Centro chiedono che la consultazione di dati e la loro trasmissione a terzi sia limitata ai dati di controllo degli ambiti produzione primaria e protezione degli animali da reddito.

Temendo una trasmissione senza controllo di dati a terzi, Zooschweiz suggerisce di prevedere nella legge che i dati delle specie animali di parchi faunistici, zoo e circhi non siano accessibili a chiunque ma solo alle autorità esecutive.

#### **Art. 45e Disposizioni d'esecuzione**

Secondo diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, GL, GR, SH, SO, SG, TG, UR) e ASVC, anche nel presente articolo manca un diritto di codecisione dei Cantoni.

Viste le interfacce esistenti, il Cantone FR pretende che i Cantoni siano tempestivamente coinvolti nell'ulteriore sviluppo dei sistemi federali, in particolare per quanto riguarda le strutture e i cataloghi dei dati, il collegamento dei sistemi d'informazione tra di loro e i dettagli del finanziamento dei sistemi d'informazione.

#### **Art. 47 Contravvenzioni e delitti**

I Cantoni GL e GR si oppongono alla revisione degli articoli 47-51, e chiedono che siano mantenuti nella versione vigente. Essi deplorano che il nuovo testo proposto non copra tutte le violazioni punite finora. Ad esempio le infrazioni contro le prescrizioni esecutive inerenti agli articoli 10, 20, 24, 25 und 27 non potranno più essere sanzionate con una multa fino a 40 000

franchi oppure con una pena detentiva o una pena pecuniaria, dato che esse ricadono sempre sotto l'articolo 48 capoverso 2 della revisione proposta. Il nuovo articolo 47 infatti non menziona più la violazione contro le prescrizioni esecutive.

Il Cantone TI appoggia espressamente la revisione degli articoli 47-51, e specialmente l'aumento da 20 000 franchi a 40 000 franchi degli importi massimi delle multe, aggiornati l'ultima volta nel 1965. Tale parere è condiviso anche dai Cantoni AG e NE.

UPSC approva il raddoppio della multa massima da 20 000 franchi a 40 000 franchi per le violazioni intenzionali e da 10 000 franchi a 20 000 franchi se l'autore agisce per negligenza, poiché ciò crea un deterrente per i casi particolarmente gravi. Tale aumento del tetto massimo non deve però sfociare in un raddoppio generalizzato delle multe a tutti i livelli anche per le infrazioni lievi; l'incremento deve essere piuttosto progressivo.

L'UDC chiede di rinunciare al raddoppio delle multe, dato che una tale misura non è giustificata da una maggiore frequenza o da un aumento delle infrazioni e violazioni. Gli attuali importi massimi ancora oggi garantiscono un effetto deterrente e quindi vanno lasciati invariati.

Per non mettere a repentaglio la sopravvivenza economica dei trasgressori, SKMV è dell'avviso che le multe odierne non debbano essere aumentate in alcun modo.

I Cantoni AG e NE nonché PS plaudono al fatto che la lacuna nelle disposizioni penali per quanto riguarda il commercio di bestiame sia stata colmata.

#### **Art. 48            Contravvenzioni**

I Cantoni GL e GR si oppongono alla revisione degli articoli 47-51, e chiedono che siano mantenuti nella versione vigente (cfr. pareri relativi all'art. 47).

#### **Art. 48a          Violazione di una decisione**

I Cantoni GL e GR ritengono che il nuovo articolo 48a sia superfluo (cfr. pareri relativi all'art. 47), dato che le relative prescrizioni sono già contenute negli attuali articoli 47 e 48.

#### **Art. 48b          Infrazioni commesse nelle aziende**

Secondo i Cantoni GL e GR, le infrazioni commesse nelle aziende sono già contemplate dal diritto vigente. Se possibile, sarebbe preferibile accorciare il testo attuale senza modificarne il contenuto.

#### **Art. 50**

I Cantoni GL e GR sono dell'avviso che, con la prevista abrogazione dell'articolo 50, l'esercizio professionale del commercio di bestiame non possa più essere considerato come aggravante. Essi ritengono che ciò sia sbagliato, tanto più che le violazioni nel quadro del commercio di bestiame non professionale possono essere sanzionate addirittura con multe fino a 40 000 franchi oppure con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Anche in futuro deve esserci una disposizione che, in caso di commercio professionale, consenta di aumentare sino al doppio le pene comminate.

#### **Art. 51 e 54a**

Nessuna osservazione

#### **Art. 56a cpv. 3**

Il Cantone ZH e ACCS fanno notare che l'impiego del ricavato della tassa di macellazione per il finanziamento del programma di sorveglianza delle epizootie impedisce di utilizzare opportunamente tali proventi anche per altri compiti della Confederazione e dei Cantoni, come ad esempio il Programma nazionale di sorveglianza delle sostanze estranee, il cui finanziamento non è disciplinato a livello di legge o di ordinanza, ma che riveste un'enorme importanza per provare l'equivalenza con l'UE.

#### **Art. 57 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 4**

Il Cantone FR osserva che, nell'ottica della semplificazione amministrativa per i detentori di animali, già oggi i controlli in ambito agrario vengono coordinati. È quindi importante e condivisibile che i controlli per il programma nazionale di sorveglianza avvengano d'intesa con i Cantoni.

Il Cantone TI osserva che le modifiche riguardano le attività dell'USAV e dei Cantoni nell'ambito della prevenzione delle epizootie e rispecchiano la prassi corrente. Si chiarisce inoltre l'utilizzo del ricavo della tassa di macellazione che sarà in parte utilizzato per indennizzare le spese sostenute dai cantoni per il programma nazionale di sorveglianza.

PS condivide l'intenzione di conferire una base legale al programma nazionale di sorveglianza per coordinare i programmi di sorveglianza specifici per le varie epizootie. Il fatto che gli obiettivi di tale programma nazionale siano stabiliti di comune accordo dall'USAV e dai Cantoni consente un utilizzo più efficace delle risorse.

UPSC approva espressamente che l'entità del programma nazionale di sorveglianza e le conseguenti indennità per le prestazioni dei singoli Cantoni siano commisurate all'entità del ricavo della tassa di macellazione di cui all'articolo 56a, e non viceversa.

#### **Art. 57a Indennità per il programma nazionale di sorveglianza**

Il Cantone VS chiede che i criteri in base ai quali le indennità saranno versate a ciascun Cantone siano definiti e fissati nella relativa ordinanza in modo equo per tutti i Cantoni.

### **Legge sull'agricoltura**

#### **Art. 165g<sup>bis</sup> Sistema d'informazione concernente i dati sugli animali**

Sotto il profilo della qualità dei dati, il Cantone BE approva in linea di principio l'utilizzo della banca dati sul traffico di animali per diversi scopi. Allo stesso tempo sottolinea però che le esigenze in parte divergenti che i dati devono soddisfare provocano problemi nell'ambito dell'esecuzione della politica veterinaria e agraria. Le disposizioni poco chiare in merito al trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali per vari scopi (lotta alle epizootie, messa in atto della politica agraria, interessi di diritto privato) vanno precisate nei successivi atti legislativi. Nel quadro del concetto di dati master, le regole per il trattamento dei dati di cui al capoverso 3 vanno inoltre definite in maniera tale da soddisfare le più disparate esigenze nel migliore dei modi.

I Cantoni AR, BL, SG, SH, TG e ZH come pure ASVC esigono che, per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo della banca dati sul traffico di animali, venga espressamente stabilito che la sorveglianza del traffico degli animali e della salute degli animali costituisce l'obiettivo prioritario. Un'aggiunta all'articolo 7a LFE di per sé non è sufficiente, dato che lo sfruttamento ai fini della politica agraria non è menzionato nella legge sulle epizootie. Secondo la revisione proposta, per l'attribuzione di compiti di politica agraria non occorre nemmeno un nesso con il vero scopo della banca dati sul traffico di animali (sorveglianza del traffico degli animali e della salute degli animali). I Cantoni AR, BL, SG, SH e TG come pure ASVC deplorano che già oggi il calcolo dei pagamenti diretti sulla base dei dati sugli animali di un'azienda per bovini ed equini contrasta con l'obiettivo principale, ossia la prevenzione e lotta alle epizootie, dato che gli interessati adattano i suddetti dati e quelli relativi alla propria azienda in funzione di questi

pagamenti. Essi sollecitano quindi un'aggiunta alla disposizione del seguente tenore: il Consiglio federale può trasmettere a Identitas AG compiti riguardanti l'esecuzione di misure di politica agraria «purché tali compiti non pregiudichino od ostacolino la sorveglianza del traffico degli animali e della salute degli animali e siano correlati a questo obiettivo principale». Il Cantone ZH propone di specificare che la sorveglianza del traffico degli animali e della salute degli animali assume un'importanza prioritaria.

Il Cantone AG reputa che l'interconnessione dei sistemi d'informazione del settore agricolo e veterinario sia fondamentale per sfruttare le sinergie che consentono di aumentare la qualità dei dati e dell'esecuzione. I dati vanno rilevati in forma tale da poter essere utilizzati in maniera ottimale per la lotta alle epizootie.

Il Cantone FR osserva che la messa in atto della politica agraria ancora oggi avviene con sistemi diversi, tra cui Acontrol e vari sistemi cantonali (p. es. GELAN, Acorda ecc.). Per ottimizzare i processi, i Cantoni vanno precocemente coinvolti nell'ulteriore sviluppo dei sistemi federali. Pertanto occorre che la trasmissione a Identitas AG di compiti riguardanti l'esecuzione di misure di politica agraria avvenga d'intesa con i Cantoni.

Il PS rileva che la banca dati sul traffico di animali è stata continuamente ampliata e connessa ad altri sistemi d'informazione del settore veterinario e agricolo. I dati relativi allo spostamento salvati nella banca dati sul traffico di animali servono per esempio al calcolo dei pagamenti diretti legati agli animali e a scopi statistici. Considerata l'importanza della banca dati sul traffico di animali e delle funzionalità ad essa correlate, parallelamente alle modifiche nella legge sulle epizootie è giusto inserire nella legge sull'agricoltura il trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali per scopi di politica agraria. Poiché appare opportuno che i dati della banca dati sul traffico di animali servano non solo all'esecuzione della legge sulle epizootie, ma anche a quella della legge sull'agricoltura, contestualmente all'attuazione di misure di politica agraria deve essere anche consentito il trattamento di tali dati. Il PS è inoltre favorevole al fatto che il Consiglio federale possa trasmettere a Identitas AG ulteriori compiti riguardanti misure di politica agraria.

## **Richieste relative a disposizioni non sottoposte a revisione**

### **Art. 14**

I Cantoni AI, AR, BL, FR, SG, SH e ZH nonché ASVC ravvisano una contraddizione nella definizione di azienda tra la legislazione sulle epizootie e la politica agraria. La lotta alle epizootie esige che venga definita come azienda ciò che costituisce un'unità sotto il profilo epidemiologico, mentre dal punto di vista della politica agraria è considerata tale l'unità destinataria di pagamenti diretti. Per questo motivo, nell'ambito della presente revisione occorre chiarire questo aspetto con un'aggiunta all'articolo 14 capoverso 2. Il registro delle aziende non va tenuto sulla base delle indicazioni dei Cantoni come finora, ma è la Confederazione a dover stabilire come dev'essere definita un'azienda.

### **Art. 15**

Micarna fa notare che la «rintracciabilità capillare» dei trasporti di animali finora non è stata definita chiaramente né a livello di legge né a livello di ordinanza. Trasporti di animali completamente rintracciabili e documentati sono però indispensabili sia nell'ottica del benessere degli animali, della sostenibilità e della qualità della carne che in caso di epizootie. Per ragioni di credibilità e di garanzia della qualità, occorre inoltre introdurre l'obbligo di documentare il trasporto dei cavalli da macello analogamente a quello degli animali a unghia fessa. L'articolo 15 va quindi integrato di conseguenza.

### **Art. 26**

Micarna e UPSC osservano che, con l'articolo 70 della nuova legge sulle derrate alimentari, il termine di opposizione in linea generale è passato da cinque a dieci giorni. Non si è però tenuto conto del termine di contestazione per i prodotti confiscati nei macelli. Per questi ultimi,

un termine di dieci giorni è tuttavia chiaramente troppo esteso. Poiché alcune parti della carcassa non si conservano così a lungo, tale termine comporta per forza l'eliminazione dell'intera carcassa. Per questa ragione, il compito di stabilire per quanto tempo devono essere conservati i prodotti confiscati è stato affidato al veterinario ufficiale (art. 36 OMCC). Micarna e UPSC auspicano dunque che il termine di contestazione per i prodotti confiscati nei macelli venga ridotto a cinque giorni.

#### **Art. 45**

ASNB sollecita l'abrogazione dell'articolo 45 LFE. Non è infatti ammissibile che Identitas AG debba restituire delle somme di denaro alla Confederazione stabilite sulla base di un'ordinanza sulle tasse federale: la nuova struttura proposta della legge non lo consente più.

## 5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

### 1. Cantoni

AI	Kanton Appenzell Innerrhoden, Landammann und Standeskommission
AG	Kanton Aargau, Regierungsrat
AR	Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat
BE	Kanton Bern, Regierungsrat
BL	Kanton Basel Landschaft, Regierungsrat
BS	Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat
FR	Etat de Fribourg, Conseil d'Etat
GE	République et Canton de Genève, Conseil d'État
GL	Kanton Glarus, Regierungsrat
GR	Kanton Graubünden, Regierung
NE	République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'État
NW	Kanton Nidwalden, Landammann und Regierungsrat
OW	Kanton Obwalden, Regierungsrat
SG	Kanton St. Gallen, Regierung
SH	Kanton Schaffhausen, Regierungsrat
SO	Kanton Solothurn, Regierungsrat
SZ	Kanton Schwyz, Regierungsrat
TG	Kanton Thurgau, Regierungsrat
TI	Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato
UR	Kanton Uri, Regierungsrat
VD	Canton de Vaud, Conseil d'État
VS	Canton du Valais, Conseil d'État
ZG	Kanton Zug, Regierungsrat
ZH	Kanton Zürich, Regierungsrat

### 2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

UDC	Unione democratica di centro
PS	Partito socialista svizzero

### 3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Nessuno
---------

#### 4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

USC	Unione svizzera dei contadini
-----	-------------------------------

#### 5. Altre organizzazioni

ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri
Agora	Association des groupements et organisations romands de l'agriculture
Apisuisse	Apisuisse, apiservice GmbH, BienenSchweiz, Société Romande d'Apiculture, Società Ticinese di Apicoltura
ASNB	Associazione svizzera negozianti di bestiame
ASVC	Associazione svizzera dei veterinari cantonali
ASVC, Regio Centro	ASVC, Regio Centro
BPZV	Bernischer Pferdezuchtverband
Braunvieh CH	Braunvieh Schweiz
FSAC	Federazione svizzera d'allevamento caprino
FSAE	Federazione svizzera delle organizzazioni d'allevamento equino
FSAO	Federazione svizzera d'allevamento ovino
GalloSuisse	GalloSuisse, Associazione dei produttori svizzeri di uova
Holstein CH	Holstein Switzerland
Identitas AG	Identitas AG
IPV CH	Islandpferdevereinigung Schweiz
Micarna	Micarna SA, Federazione delle cooperative Migros
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
Proviande	Proviande
PSBB	Produttori svizzeri di bestiame bovino
PSL	Produttori svizzeri di latte
SAVS	Associazione svizzera dei cavalli arabi Shagya
SFV	Schweizerischer Freibergerverband
SKMV	Schweizer Kälbermäster-Verband
SOBV	Solothurner Bauernverband
Suisseporcs	Suisseporcs, Federazione svizzera degli allevatori e dei produttori di suini
SVS	Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri
Swiss Beef	Swiss Beef CH
swissherdbook	Genossenschaft swissherdbook Zollikofen
UPSC	Unione professionale svizzera della carne
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali

Vacca madre CH	Vacca madre Svizzera
VTL	Verband Thurgauer Landwirtschaft, Kommission Viehwirtschaft
Zooschweiz	Zooschweiz, Associazione dei parchi zoologici svizzeri gestiti in modo scientifico
ZVCH	Zuchtverband CH-Sportpferde